



MUNICIPIO DI MENDRISIO

Mendrisio, 7 marzo 2013

MESSAGGIO NO. 156/2013

**RISPOSTA ALLA MOZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2012
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI GIANOLLI
PIETRO, SISINI REZIO, MAGHETTI LUCA E REZZONICO
NICOLA RICHIEDENTE LA MODIFICA DELL'ART. 3 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DELL'ASSEGNO EDUCATIVO**

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

PREMESSA

Il 7 settembre 2012 i Consiglieri comunali Pietro Gianolli, Rezio Sisini, Luca Maghetti e Nicola Rezzonico hanno presentato una mozione volta a modificare, in parte, l'art. 3 del Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo.

Durante la seduta del Consiglio comunale del 22 ottobre 2012, i Consiglieri comunali ne hanno preso atto e hanno demandato la mozione alla Commissione delle Petizioni.

Il Municipio, con risoluzione n. 10077 del 6 novembre 2012, ha preso atto della mozione ed ha rinunciato a redigere un proprio preavviso, ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 LOC, lasciando tale compito alla Commissione citata.

La Commissione ha sentito nella sua riunione del 17 dicembre 2012 uno dei mozionanti nonché membro della Commissione medesima, il Signor Pietro Gianolli.

Come da sua facoltà, questo gremio non ha ritenuto necessario sentire sul tema della mozione alcun rappresentante dell'Esecutivo.

La Commissione citata, dopo questa sua riunione, ha quindi licenziato il suo rapporto il 12 gennaio 2013.

Il 22 gennaio 2013, e successivamente il 5 febbraio 2013, il Municipio ha preso atto del rapporto citato del 12 gennaio u.s. e con la risoluzione municipale no. 10798 ha risolto di non ratificare i contenuti e le conclusioni in esso contenute, con le precisazioni di cui si dirà nei prossimi capitoli.

L'iter della mozione è retto dall'art. 67 LOC. Allo stadio attuale della procedura il Municipio deve applicare il cpv. 6, il quale recita: "*Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione entro due mesi*".



I CONTENUTI DELLA MOZIONE E DEL RAPPORTO COMMISSIONALE

L'art. 3 "Beneficiari" del Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo¹, attualmente in vigore, recita:

"Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli, domiciliate e dimoranti nel Comune da almeno tre anni al momento della presentazione della loro richiesta".

Rammentiamo che i mozionanti, con il loro atto parlamentare invitano il Municipio a stralciare parte dell'art. 3 del citato Regolamento comunale e più precisamente il riferimento al fattore temporale d'attesa presente (i tre anni di domicilio o dimora) che la famiglia deve ottemperare per poter presentare la richiesta ed essere beneficiaria dell'assegno. Nel loro atto parlamentare arrivano così a proporre una nuova espressione dell'art. 3 che per semplicità qui ricordiamo:

"Hanno diritto al contributo tutte le famiglie con figli domiciliate e dimoranti nel Comune".

La proposta della nuova formulazione muove da alcune motivazioni dei mozionanti - poi sottoscritte dai membri della Commissione delle Petizioni -, che il Municipio ha già affrontato con le considerazioni espresse con il MM no. 155/2013, ovvero la risposta al rapporto finale della medesima Commissione delle Petizioni sulla mozione simile, presentata sempre il 07.09.2012 dai medesimi Consiglieri comunali Signori Gianolli P., Sisini R., Maghetti L. e Rezzonico N. per la modifica dell'articolo 3 del Regolamento comunale per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza.

Sarà quindi permesso al Municipio di non più presentare in questo messaggio la parte introduttiva relativa all'iter ricorsuale, vissuto tra il dicembre 2011 e il maggio 2012, dall'art. 3 del Regolamento comunale per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza. Diamo quindi i concetti espressi nel MM no. 155/2013 come acquisiti. Riaffermiamo comunque anche in questa occasione la piena costituzionalità dell'art. 3 di ambo i regolamenti oggetti delle mozioni.

Il Municipio riprende invece per esteso, anche in questo Messaggio, così come vuole la prassi, alcune delle risposte date alle motivazioni addotte dai mozionanti e fatte proprie dalla maggioranza dei membri della Commissione delle Petizioni², già espresse nel citato MM no. 155/2013.

- A) Per dimostrare la bontà della loro proposta, i mozionanti³ citano i contenuti dell'art. 1 lett. a) e b) del Regolamento che per semplicità riprendiamo qui di seguito:
- "a) L'assegno educativo è un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie, voluto dal Comune con lo scopo di accrescere la loro sicurezza materiale e l'autonomia dei propri membri.*
 - b) L'assegno educativo vuole inoltre essere uno strumento volto:*
 - ☐ *a valorizzare in modo tangibile l'insostituibile ruolo educativo delle famiglie, segnalando così l'interesse di tutta la comunità per questo servizio di utilità pubblica,*
 - ☐ *ad alleviare l'onere finanziario delle famiglie, in campo educativo, migliorandone le condizioni di vita e, infine,*

¹ Il Regolamento è stato approvato dal lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 05.05.2004.

² Dal verbale commissionale della seduta del 17.12.2012, datato 02.01.2013, si evince che i membri presenti erano 8; un membro era assente giustificato; al termine il verbale ricorda che: "La Commissione aderisce a maggioranza alle due mozioni (favorevoli 6, astenuti 2).

³ Vedi appunto il capitolo "Motivazioni" da p. 1.



□ *a favorire, sviluppare e mantenere contatti positivi tra la famiglia e il contesto in cui vive e crescono i suoi figli”.*

Nel prosieguo, a p. 2 della mozione, giungono ad affermare che, citiamo: “(...) *il vincolo di dover abitare da tre anni a Mendrisio appare in contrasto con gli scopi che il Comune si prefigge con questa prestazione*”.

Orbene il Municipio ritiene che l’art. 1 citato dai mozionanti dimostri la bontà dello scopo per cui è stato istituito l’assegno, e desidera sottolineare il fatto come l’assegno educativo sia dichiaratamente “*un sostegno economico, complementare al reddito delle famiglie*”.

Se l’assegno educativo è quindi un sostegno complementare, l’attuale art. 3 nella sua formulazione completa e in vigore non è affatto - a mente dell’Esecutivo - in contrasto con gli scopi fissati con l’art. 1. Questi importanti scopi non sono per niente inficiati o compromessi dalla condizione di una attesa temporanea (i tre anni di domicilio o di dimora dei richiedenti). Semmai il fattore temporale va a consolidare un assunto, introdotto da più enti pubblici, e che di seguito svilupperemo (vedi punto C).

B) Passando ad un altro concetto toccato dalla mozione, quello del limite d’età di 20 anni, la maggioranza della Commissione nel suo rapporto afferma, citiamo: “*Il limite d’età di 20 anni differenzia questo regolamento rispetto agli altri regolamenti in vigore relativi a contributi e sussidi, che invece non hanno un limite d’età. Il periodo di erogazione del contributo è infatti limitato nel tempo, legato all’età dei figli*”.

Il Municipio a tale proposito rammenta che in questo enunciato la Commissione ha commesso un errore, analogo a quello commesso per la mozione oggetto del già ricordato MM no. 155/2013. Infatti ricordiamo che anche il Regolamento comunale per la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza, all’art. 4 lett. b) pone un chiaro limite d’età, citiamo: “*I figli devono avere un’età compresa fra i 6 e i 15 anni*”.

Pertanto non è affatto vero che non vi siano per il nostro Comune altri regolamenti - al di fuori di quello oggetto della mozione - che non prevedano un limite d’età e il cui periodo di erogazione del contributo non sia “*limitato nel tempo e legato all’età dei figli*”.

C) Tornando invece al tema specifico oggetto della mozione, ovvero quello relativo alla presenza della condizione temporale dei 3 anni di domicilio o di dimora fra le condizioni per ottenere il contributo, il Municipio rammenta che tutti i regolamenti cosiddetti “sociali”, in vigore nella nostra Città, prevedono questa condizione. Il Municipio ha voluto così creare - con la condizione dei 3 anni di domicilio o dimora -, una chiara unità di materia per quanto concerne l’accesso alle sue prestazioni sociali.

Ci permettiamo di rammentare di seguito i Regolamenti che prevedono la condizione ricordata:



Regolamento comunale	Articolo	Approvato dal Consiglio Comunale	Approvato dal Dip. delle istituzioni, sez. enti locali
Per la concessione dell'assegno educativo	3	15.03.2004	05.05.2004
Per la concessione di sussidi diretti agli inquilini	2 lett. b)	12.12.2002	28.01.2003
ACC, per gli anziani, i superstiti e gli invalidi	2 lett. a)	12.10.2009	10.01.2010

Ma non è tutto. Come già ampiamente dimostrato con il citato MM no. 155/2013, molti altri regolamenti sociali oggi in vigore presso il Cantone ed altri Comuni ticinesi prevedono la condizione di un certo numero di anni di domicilio e dimora. Questa condizione temporale d'attesa, come vedremo, varia dai 2 ai 10 anni.

Per semplicità, di seguito, proponiamo alcuni esempi.

Legge o regolamento	Articolo	Testo
Legge sugli assegni di famiglia (Cantone) ⁴	Art. 47 lett. c "condizioni dell'assegno integrativo"	<i>Il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se (...) ha il domicilio nel Cantone <u>da almeno tre anni</u>.</i>
Legge sugli assegni di famiglia (Cantone)	Art 51 lett. c "condizioni dell'assegno di prima infanzia"	<i>Idem</i>
Regolamento delle borse di studio (Cantone)	Art. 4 cpv. 2 lett. d)	<i>Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio: il Cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima d'iniziare la formazione per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio <u>per almeno 2 anni</u>.</i>
Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale (Città di Lugano)	Art. 4 lett. b)	<i>Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie (...) con domicilio o dimora (permesso B) nel Comune <u>da almeno 3 anni</u>.</i>
Regolamento per la concessione di un contributo integrativo comunale AVS/AI (Città di Locarno)	Art. 2	<i>Hanno diritto al contributo integrativo comunale ai sensi dell'art. 1 i cittadini domiciliati nel Comune <u>da almeno 10 anni</u>, che beneficiano della prestazione complementare AVS/AI ai sensi della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 21 dicembre 1965.</i>
Regolamento per l'aiuto complementare comunale (Comune di Losone)	Art. 2	<i>Hanno diritto all'aiuto complementare comunale i cittadini domiciliati nel Comune <u>da almeno 5 anni</u> (...).</i>

⁴ È la legge del 18.12.2008 grazie alla quale ad esempio nel 2010 in Ticino sono stati accolti dai competenti uffici cantonali 4'200 assegni di prima infanzia (API) e assegni integrativi (AFI); la clausola dei "3 anni di domicilio nel Cantone" è stata introdotta dal legislatore cantonale già nel 1997 quando gli assegni citati sono stati introdotti in Ticino, come primis in tutta la Svizzera.



Senza nulla togliere agli esempi citati – ritenuti tutti importanti –, il Municipio crede che la “Legge sugli assegni di famiglia”, una legge cantonale del 12 dicembre del 2008, sia di gran lunga l’esempio di maggior vicinanza alle scelte operate nel tempo dai Legislativi succedutisi nella nostra Città.

Ebbene sia l’art. 47 lett. c) “condizioni dell’assegno integrativo”, sia l’art. 51 lett. c) “condizioni dell’assegno di prima infanzia” così recitano: *“Il genitore ha diritto all’assegno per il figlio se (...) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni”*.

Ricordando che l’Assegno integrativo cantonale è riconosciuto alla famiglia per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni, mentre l’Assegno di prima infanzia cantonale è previsto per i bambini da 0 a 3 anni, risulta evidente che la scelta operata pochi anni or sono dal Cantone, ovvero di vincolare la concessione di questi due importanti aiuti sociali solo al genitore che *“ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni”*, è in netto contrasto con la tesi sposata dai mozionanti e fatta propria dalla maggioranza dei membri della Commissione.

Il legislatore cantonale infatti ha ritenuto importante - malgrado che ad esempio l’assegno venga assicurato alle famiglie con bambini in età di “prima infanzia”, da 0 a 3 anni -, l’inserimento d’un vincolo, d’una condizione. Ciò con lo scopo di sottolineare un concetto, un assunto che anche la Città di Mendrisio ha voluto proporre nei suoi regolamenti sociali. Ovvero che una prestazione diviene fruibile per quella parte di cittadini che risiedono stabilmente nel nostro Comune facendone l’inequivocabile centro della propria esistenza, delle proprie relazioni personali e professionali e il luogo privilegiato dove crescere i propri figli.

Non va nemmeno dimenticato che i regolamenti cantonali e comunali non hanno stralciato, anche in successive rivisitazioni, la normativa dell’attesa di 2, 3 o più anni. Anzi questa è stata fortemente ribadita. E il caso della Città di Lugano il cui nuovo Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale è entrato in vigore con risoluzione n. 137-RE-9663 del 2 luglio 2007 della Sezione degli enti locali.

D) Il Municipio vuole a questo punto proporre dati concreti, relativi a statistiche oggetto di risoluzioni municipali, dati riferiti al 2011 e già presentati nei bilanci consuntivi ⁵ ed approvati dal Legislativo. I dati relativi al 2012 verranno presentati in anteprima in questo messaggio e saranno inclusi nel Consuntivo 2012. I dati statistici 2011-2012 dimostreranno in modo inconfutabile come la condizione dei 3 anni di domicilio o dimora presente nell’art. 3 del Regolamento comunale per la concessione dell’assegno educativo non sia per niente limitante dei diritti della gran parte delle famiglie che fanno richiesta di questo aiuto complementare al loro reddito.

Nel 2011 a fronte di 222 famiglie richiedenti, il Municipio ha potuto accogliere 215 richieste (96.85%) per un totale 405 giovani. Le richieste non accolte sono state quindi 7; nessun assegno è stato negato per la condizione del non rispetto dei 3 anni di domicilio o dimora nel nostro Comune.

Nel 2012 – e questi come ricordato saranno dati presenti nei Bilanci consuntivi 2012 della Città – a fronte di 224 famiglie richiedenti, l’Esecutivo ha potuto accoglierne 207 (92.41%) per un totale di 394 giovani. Delle 17 richieste non accolte, 3 riguardavano il non rispetto dei contenuti dell’art. 3 e rappresentavano solo l’1.33% delle richieste presentate. Ben più importante è stato il criterio del non rispetto del limite di reddito massimo che ha toccato 8 famiglie, cioè il 47% di tutti i casi di non concessione dell’assegno educativo.

⁵ Vedi Bilanci consuntivi 2011 della Città di Mendrisio - p. 115.



Come già abbiamo avuto modo di dire con il MM no. 155/2013, crediamo che lo sforzo informativo intrapreso dal Municipio attraverso il Dicastero Politiche Sociali abbia portato le famiglie a ben comprendere le regole da rispettare, in particolar modo la condizione dei 3 anni di domicilio o dimora nel Comune della famiglia.

Possiamo senz'altro affermare che ciò che dai mozionanti è intravisto ed interpretato come una condizione penalizzante, quindi da rimuovere, non si sia alla prova dei fatti rivelata affatto tale.

LE CONCLUSIONI

Il Municipio con i contenuti presentati largamente con il MM no. 155/2013 - e qui in gran parte ripresi -, ritiene di aver in modo chiaro sostenuto l'importanza del mantenimento nel Regolamento citato dell'art. 3 nella sua interezza.

Lo stralcio del passaggio "*da almeno tre anni al momento della presentazione della loro richiesta*", così come voluto dai mozionanti e dalla maggioranza della Commissione delle petizioni, non è ritenuto auspicabile.

Crediamo infatti che come dimostrato importanti leggi e regolamenti sociali cantonali (Legge sugli assegni di famiglia e Regolamento delle borse di studio), e regolamenti sociali di altri Comuni del Cantone (da Lugano a Locarno e Losone) presentano questa importante condizione temporale.

Sempre con il citato MM no. 155/2013 ci siamo sforzati di ricordare all'on. Consiglio Comunale come in ben 4 decisioni legate sia ad istanze ricorsuali e ad un servizio cantonale preposto a compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria sui Comuni, l'art. 3 nella sua interezza, è stato ritenuto costituzionale e idoneo.

Ci siamo pure sforzati di rammentare come in altri nostri regolamenti sociali pensati per le famiglie (il contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza e il sussidio diretto agli inquilini) e per i cittadini anziani e non (ACC, per gli anziani, i superstiti e gli invalidi) questa condizione resterebbe comunque ben presente, creando a nostro avviso:

- a) un'evidente incoerenza (oppure un'importante contraddizione) legislativa e
- b) non da ultimo, una certa qual confusione fra i cittadini che desiderano fruire di nostri determinati aiuti sociali.

Crediamo infatti che per i regolamenti che sono stati creati per aiutare socialmente soggetti di età diversa ma che potrebbero essere conviventi anche nella medesima famiglia⁶ è importante che vi sia una chiara unità di materia, in particolare per una condizione che permetterà l'accesso all'assegno, al sussidio o all'aiuto o contributo.

Fatte queste considerazioni e dopo aver preso atto delle conclusioni espresse nel rapporto commissionale, con il presente Messaggio sottoponiamo per approvazione le conclusioni dello scrivente Municipio.

Il Municipio chiede quindi all'On.do Consiglio Comunale di non ratificare i contenuti e le conclusioni del rapporto della Commissione delle Petizioni, e che la mozione citata, sia pertanto respinta.

⁶ Pensiamo, ad esempio, ad un nucleo familiare in cui i figli figurano come fruitori certi del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza, i genitori come fruitori del sussidio diretto agli inquilini e i nonni beneficiari dell'ACC comunale.



Si confida pertanto nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

R I S O L V E R E

La mozione presentata dai Consiglieri comunali Signori Pietro Gianolli, Rezio Sisini, Luca Maghetti e Nicola Rezzonico, volta a modificare l'art. 3 del Regolamento comunale per la concessione dell'assegno educativo, a'sensi dei considerandi sopra indicati, è respinta.

Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:
Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M.Demenga

Allegati: Testo della mozione
 Rapporto Commissione ad hoc